


QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE

Il trust liquidatorio è ammissibile come forma di autonomia privata negoziale, il dettato della Cassazione

 *Norme&Tributi Plus Diritto* | 8 novembre 2023 | di Marzia Baldassarre (*)

Con la decisione n. 10105/2014 la Suprema Corte sancisce il principio dell'ammissibilità del Trust liquidatorio come forma di autonomia privata nella ricerca della soddisfazione dei creditori ponendo, però, precise condizioni

L'istituto del Trust è estraneo all'Ordinamento italiano, vi ha trovato ingresso solo a seguito della Legge n. 364/1989 che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 che ha dettato le principali regole in materia di Trust.

Dalla premessa ora fatta derivano due conseguenze.

In primo luogo, in mancanza di un dato normativo preciso nel nostro Ordinamento, il Trust ha di fatto trovato una sua **regolamentazione attraverso l'elaborazione giurisprudenziale**. In secondo luogo, per la **validità del Trust** deve accertarsi, caso per caso, se lo stesso sia o meno **riconoscibile dal nostro sistema giuridico**.

A questo principio si è ispirata la decisione della Suprema Corte, Sezione I, emessa in data 9 maggio 2014 con il numero 10105, che si è occupata in particolare dell'**ammissibilità del Trust liquidatorio**.

Al riguardo i Giudici di legittimità hanno individuato tre possibili situazioni:

- il Trust viene concluso per **sostituire in toto la procedura liquidatoria**, al fine di realizzare con altri mezzi il risultato equivalente di recuperare l'attivo, pagare il passivo, ripartire il residuo e cancellare la società;
- Il Trust è concluso quale **alternativa alle misure concordate di risoluzione della crisi d'impresa** (cd. **Trust endo-concorsuale**);
- il Trust viene a **sostituirsi alla procedura fallimentare ed impedisce lo spossessamento dell'imprenditore insolvente** (cd. **Trust anti-concorsuale**).

Al riguardo la Suprema Corte ha posto in essere una compiuta disamina nelle sopraddette fattispecie affermando il principio dell'**ammissibilità del Trust liquidatorio** come forma di **autonomia privata nella ricerca della soddisfazione dei creditori** ponendo perciò **precise condizioni**.

I Giudici hanno affermato che: *“la ricerca di soluzioni alternative, che riescano a scongiurare il fallimento, è vista con favore dal legislatore degli ultimi due lustri, svolgendosi peraltro pur sempre tali iniziative negoziate sotto il controllo del ceto creditorio o del giudice; e qui potrebbe inquadrarsi il fenomeno sub b), nella logica di una valorizzazione negoziale, che non contraddice comunque la natura officiosa della procedura e la sua funzione di tutelare l'ordine economico, anche perché la soluzione concordata non investirebbe tutte le fasi dell'accertamento dei crediti, dell'acquisizione dell'attivo, del riparto, ma solo taluni momenti specifici e tenuto, altresì, conto che le novelle fallimentari hanno ampliato l'ambito dell'autonomia negoziale (escludendo alcuni pagamenti dall'area di quelli revocabili, mediante i piani di risanamento attestati di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), il concordato e gli accordi di ristrutturazione L. Fall., ex art. 67, comma 3, lett. e), e potendosi prevedere trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse nell'ambito delle proposte di concordato fallimentare e preventivo L. Fall., ex art. 124, comma 2, lett. b), e art. 160, comma 1, lett. d)).*

Al contrario, l'alternatività degli strumenti lecitamente utilizzabili va esclusa, qualora - come nel caso sub c) - non due istituti privatistici si comparino, ma strumenti di cui l'uno, quale il Trust, ancorato a regole ed interessi comunque privati del disponente, e l'altro di natura schiettamente pubblicistica, qual è la procedura concorsuale, destinata a sopravvenire nel caso di insolvenza a tutela della par condicio creditorum e che non è surrogabile da strumenti che (ove pure siano trasferiti al Trustee anche i rapporti passivi) né garantiscono tale parità, né escludono procedure individuali, né prevedono trattative vigilate con i creditori al fine della soluzione concordata della crisi, né contemplano alcun potere di amministrazione o controllo da parte del ceto creditorio o di un organo pubblico neutrale”.

Da tutto quanto poc'anzi evidenziato risulta evidente che la Suprema Corte non ha ritenuto **il Trust liquidatorio in se e per se non riconoscibile dal nostro Ordinamento** stabilendo, di contro, che lo stesso diventa inammissibile solo allorquando come **forma di autonomia privata negoziale** **tranne a sostituirsi a norme di carattere pubblicistico** dettate dal Legislatore per la tutela della par condicio dei creditori.

Non è quindi ipotizzabile di dar vita al Trust liquidatorio in uno stato di condannata insolvenza dell'azienda.

In conclusione, si può affermare che il Trust come forma di autonomia privata è ammissibile anche per procedere alla liquidazione dell'impresa qualora l'attivo sia idoneo a soddisfare tutte le passività.

In caso diverso tale strumento si porrebbe in contrasto con le specifiche norme di carattere pubblicistico che regolano la crisi fallimentare.

**A cura dell'avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati*
